GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — GIOVEDI 29 LUGLIO — NUM. 175

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta	in Roma	Cent. 10
	pel Regno	» 15
Un numero separato, ma arretrato	in Roma	» 20
	pel Regno	» 30
	per l'estero	» 30

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali. Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ELEZIONI POLITICHE

Votazione del 25 luglio 1886:

Pavia I — Inscritti 27608, votanti 13855 — Calvi avv. Gaetano eletto con voti 6301 — Cantoni professor Carlo ebbe voti 5368; Pozzi avv. Domenico, 2058 — Nulli e dispersi 128.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreti dell 11 marzo 1886:

A commendatore:

Libetta cav. Carlo, capitano di vascello nello stato maggiore della R. marina, collocato in posizione di servizio ausiliario con Regio decreto 7 marzo 1886 — 30 anni di servizio — uffiziale dal 1880.

Ad uffiziale:

Settembrini cav. Raffaele, capitano di fregata — 32 anni di servizio — cavaliere dal 1876.

A cavaliere:

Agresti Saverio, già capitano di fregata in riforma — 20 anni di servizio.
Tassi Pietro, armatore, di Livorno.
Corvaia Giuseppe, capitano marittimo di lungo corso di Palermo.
Vialardi di Villanova Giuseppe, tenente di vascello — 20 anni di servizio.
Algranati Isacco, id. id. — 20 anni di servizio.
Bonnefoi Alfredo, tenente di vascello — 20 anni di servizio.
Zattera Michele, id. id. — 20 anni di servizio.
Boccardi Giuseppe, id. id. id. id.
Ravelli Carlo, id. id. id. id.
Breganto Costantino, id. id. id. id.
Belledonne Domenico, id. id. — 32 id. id.
Lettieri Alfredo, ingegnere di 1ª classe nel corpo del genio navale — 22 anni di servizio.
Tommasi Marcelliano, medico di 1ª classe nella R. marina — 18 anni di servizio.
Coletti Francesco, id. id. — 17 anni di servizio.
Mussi Paolo, commissario, di 1ª classe nella R. marina — 28 anni di servizio.
Calcagno Carlo, id. — 31 anni di servizio.
Colafiore Domenico, id. — 31 id. id.
Marchese Gennaro, id. — 35 id. id.
Balestrino Domenico, id. — 24 id. id.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 3988 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1874, n. 1950 (Serie 2ª), e la legge 31 luglio 1879, n. 5038 (Serie 2ª), articolo 19;

Visti gli articoli 17, 18 e 25 della legge del 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª);

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per la cicoria preparata da spedire all'estero con disgravio della tassa, il fabbricante dovrà presentarne dichiarazione alla sezione tecnica di Finanza, indicando il peso lordo e netto reale, nonchè la destinazione del prodotto da esportare.

La sezione tecnica provvede perchè sia proceduto in fabbrica all'occorrente verificazione ed al suggellamento dei colli, indi a che sarà emessa la bolletta di accompagnamento per la dogana di uscita.

Della verificazione eseguita sarà compilato verbale in doppio originale, uno dei quali è consegnato al fabbricante.

Art. 2. Per conseguire il disgravio della tassa il fabbricante dovrà produrre alla sezione tecnica di Finanza:

a) La domanda in carta bollata;

b) Il verbale di verificazione;

c) La bolletta di uscita doganale col visto imbarcare e col visto a bordo o col visto uscire della dogana italiana, secondochè trattasi di spedizione per via di mare o di terra.

Art. 3. La sezione tecnica, riconosciuta la regolarità dei documenti, autorizzerà la detrazione dagli accertamenti della fabbrica dei nove decimi della quantità esportata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 22 luglio 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero 3989 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 8 e 25 della legge n. 3754 (Serie 3ª), del 2 aprile 1886;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'applicazione della tassa di fabbricazione del glucosio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 22 luglio 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI

REGOLAMENTO *per l'applicazione degli articoli 8 e 25 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª), sulla tassa di fabbricazione del glucosio.*

TITOLO I.

Attivazione e condizioni di lavoro delle fabbriche.

Art. 1. Per attivare una fabbrica di glucosio occorre di farne dichiarazione all'Intendenza di finanza della provincia almeno un mese prima d'incominciare il lavoro.

La dichiarazione corredata di un piano dell'opificio deve essere presentata in doppio originale, e contenere le seguenti indicazioni:

a) Il casato, il nome ed il domicilio della persona o della ditta esercente la fabbrica;

b) L'ubicazione della stessa fabbrica e la sua descrizione;

c) Il numero e la capacità delle caldaie, dei vasi, degli apparecchi e la potenza delle macchine d'ogni sorta.

L'Intendenza di finanza, ricevuta la dichiarazione, deve munirla dell'indicazione del giorno in cui fu presentata e del suggello di ufficio, e restituire uno degli originali al fabbricante, il quale ha l'obbligo di tenerlo in fabbrica e di esibirlo ad ogni richiesta degli agenti della finanza.

Art. 2. Le fabbriche di glucosio saranno soggette alla sorveglianza permanente, e perciò i fabbricanti devono mettere a disposizione degli impiegati della finanza l'occorrente locale presso la porta d'ingresso, per ufficio.

Art. 3. Entro i 30 giorni dalla dichiarazione, la fabbrica deve essere visitata dagli agenti della finanza.

La visita deve aver luogo col concorso del fabbicante e di un ingegnere della finanza. Essa risulterà da apposito processo verbale in doppio originale, uno dei quali sarà consegnato al fabbricante per essere esibito ad ogni richiesta dei delegati della finanza.

Art. 4. Nella verificazione della fabbrica dev'essere accertata la capacità dei vasi dichiarati. Inoltre, a spese del fabbricante, tanto i vasi che gli apparecchi devono essere contraddistinti con un numero ordinale, e portare l'indicazione della loro capacità.

Ogni modificazione allo stato di cose consacrate nel verbale di verifica dovrà essere preventivamente dichiarata alla sezione tecnica perchè proceda ad una nuova verificazione.

Durante l'inazione della fabbrica, la finanza ha diritto d'impedire l'uso degli apparecchi di produzione e di procedere allo opportune suggellazioni.

Art. 5. Le fabbriche devono avere sulla porta d'ingresso un'iscrizione che ne indichi la esistenza.

Ogni comunicazione interna tra i locali di fabbrica e gli stabili contigui o servienti all'esercizio di altra industria da parte dello stesso fabbricante deve essere chiusa mediante muratura.

L'abitazione del fabbricante, se in diretta comunicazione coi locali di fabbrica, deve considerarsi parte di questa; quindi è soggetta a vigilanza.

Tutte le finestre prospicienti sulle pubbliche vie o sulle proprietà vicine devono essere munite di grate di ferro, le cui maglie non eccedano 5 centimetri.

Nel processo verbale di verificazione devono essere stabilite le opere da eseguirsi dal fabbricante e sulle opposizioni di lui provvede l'Intendenza di finanza.

La disposizione riguardante le industrie estranee non è applicabile alle fabbriche già in esercizio all'epoca dell'attuazione del presente regolamento, per le quali continuerà la concessione colle garanzie che saranno richieste dall'Intendenza di finanza.

Art. 6. Non si può intraprendere la lavorazione in una fabbrica di glucosio senza che il fabbricante abbia provato all'Intendenza di finanza di aver prestata una cauzione equivalente al presunto ammontare della tassa dovuta per l'ordinaria giacenza di prodotti di fabbrica.

La cauzione è data mediante deposito alla Cassa dei depositi e prestiti di denaro o di titoli al portatore del Debito Pubblico, o mediante annotazione di ipoteca sopra iscrizione di rendita nominativa.

I titoli tanto al portatore, quanto nominativi, sono calcolati in base al listino più recente della Borsa di Roma.

Può essere anche prestata mediante malleveria solidale di due persone solventi, accettate dall'Intendenza di finanza.

Il fabbricante che provi di avere la libera proprietà dell'opificio sarà dispensato dall'obbligo della cauzione.

L'Amministrazione ha diritto di richiedere l'aumento della cauzione, quante volte durante la lavorazione venisse accertato che non fosse sufficiente a coprire il credito della finanza.

Similmente il fabbricante può richiedere che la cauzione sia diminuita quando nell'ultimo semestre fosse risultata eccedente al bisogno.

Art. 7. Gli agenti preposti alla vigilanza nei casi previsti dagli articoli 56-57 del regolamento doganale dell'11 settembre 1862, n. 867, muniranno il glucosio solido che esce dallo stabilimento, della bolletta di circolazione ivi prescritta.

Art. 8. Sul registro di fabbrica fornito dall'Amministrazione il fabbricante deve inscrivere senza interlinee, cancellature e correzioni:

1. Al momento dell'introduzione nella fabbrica: la qualità e quantità delle materie prime introdotte per la lavorazione;

2. In fine di ciascun giorno:

a) La qualità e quantità di materia prima passata in lavorazione;

b) Il quantitativo netto di prodotto commerciabile ottenuto, fatto, cioè, il debito diffalco della quantità reimpiegata nella lavorazione;

3. Al momento dell'estrazione dalla fabbrica: la quantità di prodotto estratto.

TITOLO II.

Applicazione ed assicurazione della tassa.

Art. 9. La riscossione della tassa è fatta dagli uffici contabili incaricati di riscuotere le altre tasse sulla fabbricazione della cicoria preparata ed altri prodotti similari, della birra, delle acque gassose, delle polveri da sparo, dello zucchero e degli olii di seme di cotone nella circoscrizione dei quali è situata la fabbrica.

A tale effetto il fabbricante oltre alla cauzione di cui all'art. 6, non potrà estrarre prodotto se non avrà presentata regolare dichiarazione ed anticipata la tassa corrispondente alla quantità dichiarata.

Il contabile rilascia una bolla che serve per estrarre prodotto fino a concorrenza della quantità indicata nella bolla medesima, la quale viene pei debiti riscontri allibrata in apposito registro di carico e scarico.

Art. 10. Il prodotto non si potrà tuttavia estrarre dalla fabbrica senza una bolletta d'estrazione che sarà staccata dal fabbricante da un registro a madre e figlia che gli sarà fornito dall'Amministrazione finanziaria.

Non è permessa reintroduzione a scarico dei prodotti già estratti e pei quali è già stata pagata la tassa; essi sono considerati come materia prima, debbono perciò essere assoggettati all'uscita a nuova tassa di fabbricazione.

Le miscele d'altre sostanze col glucosio sono sottoposte a tassa nella loro quantità totale.

Art. 11. Le bollette d'estrazione dovranno indicare in tutte lettere il peso lordo ed il peso netto del prodotto da estrarsi, nonchè il numero e la quantità dei recipienti. Esse saranno munite di un riscontrino; che all'atto dell'estrazione sarà staccato dall'agente dell'Amministrazione incaricato della vigilanza della fabbrica. Prima di staccare il riscontrino l'agente stesso dovrà accertarsi, mediante pesatura, che la quantità di prodotto, di cui nella bolletta, corrisponda realmente a quella di cui si chiede l'uscita, dopo di che appone il *visto conforme* nelle bollette medesime, e scriverà in tutte lettere sul riscontrino il quantitativo accertato, tanto a peso lordo che a peso netto, allibrandolo sul registro di carico e scarico.

Art. 12. Ogniqualvolta si vogliano ottenere col glucosio naturale, sul quale grava la tassa, dei prodotti derivati, ad esempio il tostato (*brûlé*), il fabbricante dovrà presentare bolla d'estrazione, per il glucosio da trasformarsi, come è detto agli articoli 10 e 11, annotandolo sul registro di fabbrica, con opportuna osservazione.

Art. 13 Alla fine di ciascun mese, e tutte le altre volte che l'Amministrazione lo crederà conveniente, sarà fatto il bilancio di fabbrica onde accertare la regolarità dei pagamenti eseguiti dal fabbricante nel periodo di tempo pel quale si procede alla verificazione.

Il bilancio di fabbrica da eseguirsi dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria in concorso del fabbricante o di chi lo rappresenta, deve offrire la situazione della fabbrica in rapporto alla materia prima impiegata, alla quantità del prodotto ricavato ed alla tassa pagata.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Il Numero **3990** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 8 e 25 della legge 2 aprile 1886, numero 3754 (Serie 3ª);

Visto il Nostro decreto di pari data, n. 3989 (Serie 3ª), col quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sulla fabbricazione del glucosio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È punito con multa non minore del doppio della tassa dovuta, nè maggiore del decuplo, senza pregiudizio delle maggiori pene inflitte dalle altre leggi penali, chiunque fabbrichi o tenti di fabbricare glucosio, contravvenendo alle prescrizioni della legge e del relativo regolamento.

La tassa e la multa si ragguagliano;

a) Per le fabbriche dichiarate: alla quantità e qualità del prodotto fabbricato clandestinamente od estratto dalla fabbrica, ed alla resa in prodotto delle materie trovate in lavorazione e delle materie prime che si trovassero nella fabbrica e nei locali annessi;

b) Per le fabbriche non dichiarate: alla quantità e qualità del prodotto rinvenuto nei locali della fabbrica ed in quelli di deposito, ed alla resa in prodotto delle materie trovate in lavorazione, dei bassi prodotti, delle masse cotte, dei sughi e delle materie prime trovate nei detti locali, computando per queste ultime, una resa dell'85 per cento.

L'applicazione della multa non dispensa dal pagamento della tassa dovuta.

Art. 2. Ogni contravvenzione agli altri obblighi stabiliti dalla legge e dal regolamento, è punita con una multa da lire 5 a lire 150.

Art. 3. L'azione per le frodi e le contravvenzioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui furono commesse, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 4. Prima che il giudice competente pronunzi definitivamente, il contravventore, con domanda irrevocabile da lui sottoscritta, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del massimo e del minimo, sia fatta dall'Amministrazione finanziaria.

Se il massimo della multa non supera le lire 2000, decide l'Intendenza di finanza della provincia. Se supera le lire 2000 fino a lire 4000, decide il prefetto della provincia. Se supera le lire 4000 è necessaria l'approvazione del Ministero delle Finanze.

Art. 5. Gli articoli 80 sino all'85 inclusivo, e 87 fino al 91 inclusivo del regolamento doganale 11 settembre 1862, l'articolo 21 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Serie 3ª), in ordine alle pene, alla procedura ed alla ripartizione delle multe, sono applicabili alle contravvenzioni alla legge sulla tassa di fabbricazione del glucosio, intendendosi per contrabbando la clandestina fabbricazione.

Però il processo verbale di contravvenzione è compilato presso l'ufficio contabile di cui all'articolo 9 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 22 luglio 1886.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Tajani.

Il Numero **3991** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito il parere del Consiglio del commercio e quello del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine nostro dal Ministro delle finanze, per l'applicazione della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª), nella parte dei provvedimenti risguardanti la restituzione del dazio dello zucchero greggio importato, destinato all'esportazione, dopo essere stato raffinato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 25 luglio 1886.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Tajani.

Regolamento *per la restituzione del dazio sullo zucchero greggio importato, destinato all'esportazione dopo essere stato raffinato.*

CAPO I.

Condizioni di esercizio delle raffinerie esportatrici.

Art. 1. Sono ammesse alla restituzione del dazio, pegli zuccheri raffinati che vengono esportati, soltanto quelle raffinerie le quali nelle rispettive lavorazioni seguono i procedimenti che la tecnica industriale riconosce ora come più perfetti per ottenere zuccheri raffinati della massima purezza, e in ogni caso che non contengano meno del 99,50 per cento di saccarosio.

Sono esclusi quegli opifici che non soddisfacendo a condizioni siffatte, procedono soltanto a parziali e imperfette raffinazioni, o assoggettano gli zuccheri greggi a semplici operazioni meccaniche.

Art. 2. Le raffinerie che domandano di essere ammesse alla restituzione del dazio per lo zucchero che esportano, saranno soggette alla vigilanza permanente degli agenti della finanza per tutte le lavorazioni, senza distinzione della destinazione del prodotto.

Art. 3. Per essere ammesse alla detta restituzione del dazio le raffinerie devono presentarne dimanda o dichiarazione in doppio originale all'Intendenza di finanza della provincia, indicando:

a) il casato, il nome o il domicilio della persona o della ditta esercente la raffineria;

b) l'ubicazione della raffineria e la sua descrizione corredata da un piano dell'edificio;

c) il numero, la destinazione, la capacità e la potenza degli apparecchi, dei vasi, delle macchine d'ogni sorta esistenti nell'opificio e che servono alla raffinazione degli zuccheri;

d) il procedimento di lavorazione, l'origine e le ricchezze degli zuccheri greggi impiegati, non che la quantità media posta ogni giorno in lavorazione.

L'intendente di finanza, ricevuta la dichiarazione, deve inscrivervi la data di presentazione e applicarvi il suggello d'ufficio, restituendo uno degli originali al raffinatore.

Art. 4. Per l'esercizio della vigilanza permanente nelle raffinerie che lavorano per l'esportazione, a cura del raffinatore saranno disposti i locali necessari per gl'impiegati e per le guardie di finanza, convenientemente arredati ed in posizione adatta per le operazioni di riscontro e di vigilanza.

Art. 5 Presentata la dichiarazione, la raffineria sarà visitata dagli agenti della finanza.

La visita avrà luogo col concorso del raffinatore o di un suo rappresentante e di un ingegnere della finanza. Essa risulterà da apposito processo verbale compilato in doppio originale, di cui uno sarà consegnato al raffinatore.

Art. 6. Nella visita della fabbrica sarà accertata l'esistenza delle condizioni necessarie perchè la raffineria possa essere ammessa alla restituzione del dazio per gli zuccheri raffinati che vengono esportati. Sarà inoltre accertata l'esistenza di tutti gli elementi prescritti per la dichiarazione d'industria, e dovranno essere indicate tutte le opere necessarie all'esercizio della vigilanza. Nel caso di contestazioni col raffinatore, decide il Ministero delle Finanze.

Art. 7. Le raffinerie che lavorano per l'esportazione, dovranno essere completamente isolate dalle proprietà confinanti, mediante muro di cinta alto tre metri.

Le abitazioni comprese nel detto recinto saranno soggette a vigilanza.

Saranno munite di inferriate e grate quelle finestre che all'uopo indicherà l'Amministrazione.

CAPO II.

Vigilanza, riscontri e prelevamenti dei campioni dagli zuccheri greggi importati.

Art. 8. Il personale necessario alla vigilanza permanente e ai riscontri dell'Amministrazione sarà assegnato giusta le esigenze del ser-

vizio. Le competenze ordinarie e straordinarie spettanti al personale medesimo, da rimborsarsi dal raffinatore, saranno fissate dal Ministero delle Finanze.

Art. 9. Le bollette doganali di entrata dello zucchero di seconda classe, destinato alle raffinerie esportatrici, dovranno indicare, oltre al peso netto dalle tare legali, il peso netto reale. Questo sarà determinato applicando a tutti i colli della medesima specie la tara effettiva media, ottenuta colla pesatura diretta di alcuni recipienti.

Art. 10. Il personale designato all'articolo 4 invigilerà i locali e spazi di fabbrica, il movimento di tutto il genere che arriva o parte dalle raffinerie. Sarà tenuto conto esatto di questo movimento in apposito registro sulla base delle bollette doganali, se trattasi di zucchero di seconda classe in arrivo, e secondo il peso netto diretto, se trattasi di zucchero raffinato che esce dalla fabbrica, qualunque ne sia la destinazione.

Al detto personale saranno affidati i riscontri in fabbrica delle varie operazioni, il prelevamento dei campioni all'entrata ed all'uscita dello zucchero dalla raffineria, la compilazione degli inventari e dei bilanci pel riscontro del rendimento medio determinato colle analisi.

Il riscontro delle varie operazioni nell'interno della fabbrica, cioè nei locali destinati alla fabbricazione, è riservato all'ufficiale tecnico che sarà munito di apposita delegazione per parte dell'Amministrazione.

Art. 11. Agli effetti dell'articolo precedente, il raffinatore dovrà permettere che il personale tecnico finanziario proceda a tutti quei riscontri intesi ad invigilare il processo di lavorazione della materia greggia, e dovrà fornire i mezzi a ciò necessarii. Il raffinatore non avrà diritto ad alcun indennizzo pello zucchero greggio o raffinato levato per campioni; però i residui ed i campioni di riserva saranno restituiti dopo un anno.

Art 12. Le dogane dalle quali potrà farsi l'importazione degli zuccheri destinati alle raffinerie esportatrici, e la conseguente esportazione sono: Genova, Sinigaglia, Ancona e Verona. Per decreto ministeriale potranno essere designate all'uopo altre dogane esistenti nelle provincie in cui venissero a sorgere nuove raffinerie.

Il prelevamento dei campioni su tutto lo zucchero destinato alle raffinerie esportatrici avrà luogo nella dogana, in presenza del raffinatore o del suo rappresentante, e si effettuerà su vari colli compresi in ogni singola dichiarazione per entrata.

Il capo della dogana, d'accordo coll'interessato, potrà limitare il prelevamento ad alcuni colli opportunamente scelti, e potrà del pari formare un campione solo per più dichiarazioni, quando queste riguardino un unico tipo di zucchero della medesima provenienza.

Dello zucchero di seconda classe tolto dai vari colli sarà formato un tutto omogeneo, che servirà a riempire tre recipienti di vetro, capaci di contenerne uno, circa 400 grammi per il laboratorio centrale, e due circa 200 grammi ciascuno per il laboratorio provinciale. Questi recipienti saranno suggellati coi bolli dell'Amministrazione e del raffinatore, saranno contrassegnati con un numero progressivo per ogni raffineria e per ogni prelevamento, e il numero verrà riprodotto sulle bollette doganali di entrata.

Art. 13. La dogana redigerà verbale dell'operazione di prelevamento dei campioni, che saranno distinti con un'etichetta, unita al recipiente, sulla quale verrà indicata la data del prelevamento, la qualità e quantità di zucchero cui si riferisce la bolletta o le bollette di sdoganamento.

Art. 14. In corrispondenza del prelevamento eseguito alla dogana, per ogni lotto di zucchero di seconda classe sarà operato un secondo prelevamento, colle stesse modalità, al momento della immissione dello zucchero nel magazzino di deposito della raffineria.

I verbali compilati in tali occasioni dovranno contenere tutte le indicazioni atte a ben precisare il lotto di zucchero cui si riferiscono i campioni, e saranno firmati dal rappresentante dell'Amministrazione finanziaria e dal raffinatore, o da chi ne fa le veci.

Non avrà luogo un secondo prelevamento di campioni per le partite sdoganate nel recinto delle raffinerie o nei locali aggregati alle medesime.

Art. 15. Per tutti gli zuccheri greggi esistenti in fabbrica al momento in cui sarà consentito al raffinatore di lavorare per l'esportazione, verrà fatto l'inventario a cura della sezione tecnica di finanza. Gli zuccheri saranno divisi in tanti lotti quanti sono i diversi tipi.

Per ogni lotto verranno prelevati i campioni colle modalità stabilite negli articoli 12 e 13.

L'inventario si estenderà anche alle materie in corso di lavorazione, senza però arrestarla.

Art. 16. Le dogane nominate all'articolo 12 terranno apposito registro per gli zuccheri greggi importati e destinati alle raffinerie che lavorano per la esportazione. In esso dovranno figurare distintamente per ogni raffineria: la data dell'importazione, la qualità e quantità dello zucchero importato, od inventariato giusta il disposto dell'articolo precedente, il numero di riferimento del verbale e del gruppo dei tre campioni prelevati, nonchè della bolletta o delle bollette doganali di entrata.

CAPO III.

Analisi.

Art. 17. Tutti gli zuccheri greggi importati e destinati alle raffinerie ammesse alla restituzione del dazio dei prodotti esportati, saranno soggetti all'analisi chimica

Per le analisi mentovate saranno instituiti due laboratori chimici: l'uno provinciale a Genova, presso la dogana, e l'altro centrale a Roma pel riscontro delle analisi del laboratorio provinciale, e per dirimere le divergenze che sorgessero sulle determinazioni eseguite dal laboratorio provinciale medesimo.

Su queste divergenze, e tenuto conto del risultato delle analisi del laboratorio centrale, decide il Ministero delle Finanze, udito il Collegio dei periti istituito coll'articolo 10 dei preliminari alla tariffa doganale.

Art. 18. La dogana e l'ufficio finanziario della raffineria spediranno al laboratorio provinciale in pacchi separati i due campioni di 200 grammi ciascuno prelevati per ogni lotto di zucchero, inviando l'altro di 400 grammi al laboratorio centrale perchè possa servire all'analisi in caso di contestazione circa i risultati forniti dal laboratorio provinciale.

Art. 19. Il laboratorio provinciale, man mano che riceverà i campioni, eseguirà le analisi separatamente sui saggi prelevati dalla dogana e dall'ufficio finanziario, adottando la media dei risultati. Quando si tratti di zuccheri greggi sdaziati nel recinto delle raffinerie o nei locali assimilativi, si adotterà il risultato dei soli campioni prelevati dalla dogana in concorso dell'ufficio finanziario, come è detto nel precedente articolo 14.

Il raffinatore potrà presenziare o farsi rappresentare durante le operazioni di analisi.

Art. 20. Il risultato dell'analisi per ogni lotto sarà notificato al raffinatore nella sede della fabbrica dal direttore della dogana di Genova. Se entro 10 giorni dalla notificazione non sarà contestato, il risultato si riterrà definitivo.

Se il raffinatore invece intenderà di contestarlo, si rivolgerà con domanda stesa in carta da bollo da centesimi 50, all'intendente di finanza della provincia, in cui è situata la fabbrica, perchè promuova una revisione dell'analisi mediante il laboratorio centrale.

Nella domanda dovranno essere accennati i risultati diversi proposti in sostituzione di quelli determinati dal laboratorio di Genova.

Art. 21. Le spese della seconda analisi saranno ripartite tra il raffinatore e la finanza in ragione della differenza che determina la rispettiva succumbenza.

Art. 22. Anche l'Amministrazione avrà diritto di far eseguire una seconda analisi dal laboratorio centrale, dandone avviso al raffinatore.

Il raffinatore interessato potrà intervenire o farsi rappresentare alla discussione del suo ricorso davanti al Collegio dei periti. L'Amministrazione non avrà però altro obbligo tranne quello di avvisarlo del giorno in cui sarà discusso il ricorso.

Art. 23. Stabiliti definitivamente i risultati delle analisi, questi saranno notificati al raffinatore.

Determinato, sulla base dei medesimi, il rendimento in raffinato e accertato conforme ai limiti prescritti dalla legge, ne sarà fatta comunicazione alla dogana di Genova, all'ufficio finanziario presso la raffineria ed alla dogana dalla quale ebbe luogo l'importazione, perchè sia allibrato in corrispondenza delle precedenti registrazioni e venga dedotta la quantità indicata dall'articolo 3 della legge a titolo di abbuono per calo di raffinazione.

Art. 24. Il conto generale dei rendimenti medii semestrali sarà tenuto dalla dogana di Genova, e per ciascuna raffineria esportatrice dall'annessovi ufficio finanziario di vigilanza.

Detto conto dovrà essere chiuso e trasmesso al Ministero delle Finanze, Direzione generale delle gabelle, entro il bimestre seguente alla chiusura del semestre.

Nel primo mese del detto bimestre saranno condotte a termine tutte le analisi risguardanti importazioni avvenute nel semestre precedente.

CAPO IV.

Esportazione.

Art. 25. Gli zuccheri in pani, qualunque ne sia la forma, destinati all'esportazione, saranno depositati in uno speciale magazzino; quivi, dietro dichiarazione d'esportazione del raffinatore, saranno esaminati dai delegati della finanza, per accertare se soddisfacciano ai requisiti prescritti. Quando i pani verificati debbano essere frantumati o ridotti in polvere, vi assisterà il personale finanziario, il quale ne sorveglierà il prelevamento dal magazzino di deposito, e invigilerà le ulteriori operazioni fino all'uscita dalla raffineria.

Gli zuccheri raffinati, sia che si mandino all'estero, sia che vengano spediti in consumo interno, dovranno essere verificati in fabbrica sulla base della dichiarazione di uscita, o di lasciapassare per merci nazionali o di circolazione, per riconoscere se rispondano ai requisiti prescritti dalla legge rispetto alla qualità, e per determinarne il peso lordo ed il netto reale.

Sorgendo contestazione fra l'ufficio finanziario e il raffinatore riguardo alla qualità, si procederà precisamente come nei casi di divergenza per l'applicazione della tariffa doganale.

Gli zuccheri dichiarati per uscita dovranno essere muniti di piombi ai singoli colli od ai mezzi di trasporto, allo scopo di assicurarne la identità fino al punto di uscita dal Regno.

CAPO V.

Rimborsi.

Compiuta l'esportazione, il raffinatore potrà, colla scorta della bolletta di uscita doganale, domandare all'Intendenza di finanza della provincia il rimborso provvisorio della somma corrispondente a lire 68 per ogni quintale di zucchero raffinato.

La bolletta porterà il visto imbarcare, il visto a bordo della dogana, se trattasi di esportazione per via di mare, e il visto uscire se trattasi di esportazione per via di terra.

Art. 27. Il rimborso della quota fissa, di cui all'articolo precedente, dovrà essere eseguito mediante buoni sopra mandati a disposizione dell'Intendenza di finanza.

Il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle) provvederà per il saldo dei conti finali semestrali, di cui parla l'articolo 24.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Il Numero MMCCXV *(Serie 3ª, parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il ricorso del municipio di Poggibonsi contro le deliberazioni della Deputazione e del Consiglio provinciale di Siena con le quali non si volle tener conto dell'opposizione del detto Municipio alla istituzione di un nuovo mercato settimanale di suini nel comune di Colle Val D'Elsa;

Vista la legge del 17 maggio 1866, n. 2933, che regola l'istituzione delle fiere e dei mercati;

Visto l'articolo 227 della vigente legge comunale e provinciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono annullate le deliberazioni della Deputazione e del Consiglio provinciale di Siena in data del 21 dicembre 1885 e 1° aprile 1886, relative al ricorso presentato dal municipio di Poggibonsi contro l'istituzione di un nuovo mercato settimanale di suini nel comune di Colle Val d'Elsa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1886.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero MMCCXVI *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 maggio 1880, con cui venne autorizzato il comune di Sezze ad applicare, per quell'anno, la tassa sul bestiame, in base alla tariffa adottata il 30 dicembre 1879;

Vista la deliberazione 4 dicembre 1885 di quel Consiglio comunale, approvata il 19 aprile 1886 dalla Deputazione provinciale di Roma, con la quale deliberazione si ristabilì la stessa tariffa pel triennio 1886-88;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Sezze di applicare nel triennio 1886-88 la tassa sul bestiame, in

base alla tariffa adottata con la citata deliberazione 4 dicembre 1885, per effetto della quale il massimo stabilito dal regolamento della provincia Romana viene elevato da una lira a lire 7 per le vacche, bufale, manze e giovenche; da lire 4 a lire 5 per i cavalli e le cavalle; da lire 3 a lire 5 per i muli; da lire 2 a lire 2 50 per i maiali e le troie; da una lira a lire 2 per gli asini; da centesimi 20 a una lira per le pecore, gli agnelli e i montoni, e da centesimi 30 a una lira per le capre e i caproni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 luglio 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

della Cassa dei Depositi e Prestiti

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

In conformità al disposto dall'articolo 21 del R. decreto 31 marzo 1864, n. 1725, per l'esecuzione della legge 24 gennaio stesso anno, n. 1636, sull'affrancamento dei canoni, censi, ed altre prestazioni dovute ai Corpi morali, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che è stato dichiarato smarrito il Certificato n. 6086, per l'annualità 3 per cento di lira una e centesimi sessanta (L. 1 60), emesso nel dì 17 giugno 1867 dalla Cassa dei depositi e prestiti in Firenze a favore della Chiesa di S. Ellero e S. Ilario in Colognole, e che un mese dopo la presente pubblicazione, se non ci saranno presentate opposizioni, si provvederà pel rinvestimento dell'annualità predette in una iscrizione di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico a nome della Chiesa suindicata, e resterà di nessun effetto il Certificato smarrito.

Roma, li 29 luglio 1886.

Il Direttore generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO

di Agricoltura, Industria e Commercio,

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

AVVISO DI CONCORSO *a 4 posti di aiuto-direttore ed insegnante di Scienze fisiche e naturali nelle Scuole pratiche di agricoltura.*

È aperto il concorso a 4 posti di aiuto-direttore ed insegnante di scienze fisiche e naturali nelle Scuole pratiche di agricoltura, con lo stipendio annuo di lire 2000 e l'alloggio (senza mobili e per la sola sua persona).

Il concorso è per esame; tuttavia si terrà conto anche dei titoli.

Gli esami si daranno in Roma, nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ed incomincieranno alle ore 9 antimeridiane del 15 settembre 1886.

Gli esami saranno scritti ed orali, e comprenderanno pure la prova di una lezione pubblica.

Le materie di esame sono:

a) La fisica, la storia naturale, l'agraria e la chimica applicata all'agricoltura, secondo l'intero programma in vigore per ciascuno di questi insegnamenti negli Istituti tecnici;

b) La pedagogia, secondo il programma per la 1ª e 2ª classe delle Scuole normali, approvato con decreto del Ministro dell'Istruzione Pubblica 1° novembre 1883.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione generale dell'Agricoltura) non più tardi del 20 agosto 1886, contenere l'indicazione della dimora del concorrente (con l'indirizzo preciso per le comunicazioni da farsi dal Ministero) ed essere corredate di questi documenti:

a) Atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia compiuto il 35° anno di età;

b) Stato di famiglia;

c) Attestato di cittadinanza italiana;

d) Attestato di buona condotta, rilasciato dai sindaci dei comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) Attestato di immunità penale, rilasciato dal Tribunale del circondario d'origine;

f) Certificato medico di buona costituzione fisica;

g) Attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) Laurea in scienze agrarie e prospetto degli studii fatti, della carriera percorsa e delle occupazioni avute.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere vidimati dall'autorità politica e giudiziaria.

I documenti *b), d), e), f)* devono essere di data non anteriore al 1° luglio 1886.

Roma, 14 luglio 1886.

Il Direttore Generale dell'Agricoltura
MIRAGLIA.

1

R. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso.

L'anno scolastico 1886-1887 avrà principio col giorno 16 del prossimo ottobre, ed il giorno 3 del successivo novembre sarà letto nell'Aula Magna il discorso inaugurale dal professore di *Diritto civile*, cav. Francesco Filomusi-Guelfi.

Le lezioni cominceranno il giorno 4 novembre, com'è prescritto dall'art. 5 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 8 ottobre 1876, n. 3434 (Serie 2ª).

Gli *esami arretrati e di riparazione* avranno luogo nella seconda metà di ottobre, e le relative domande di ammissione dovranno essere presentate non più tardi del 10 dello stesso mese.

ISCRIZIONI.

È aperta dal 1° agosto a tutto il 26 ottobre 1886 (termine perentorio) la iscrizione ai seguenti corsi di

Lettere	Procuratore
Filosofia	Notariato
Matematica	Medicina e chirurgia
Fisica	Chimica e farmacia
Chimica	Farmacia
Scienze naturali	Flebotomia e odontalgia
Giurisprudenza	Ostetricia per le levatrici

Chi vuole essere iscritto in qualità di studente o di uditore a corsi singoli deve presentare al sottoscritto relativa domanda *in carta bollata da centesimi 50*, insieme con un *modulo*, che si potrà ritirare dalla segreteria, nel quale si noteranno le indicazioni richieste.

La detta domanda deve essere poi corredata dagli infrascritti documenti, secondo che sia diretta ad ottenere la iscrizione come studente o come uditore, o a principiare o a contiuare gli studi.

Chi intende principiare il corso in qualità di studente deve esibire:

a) Certificato di nascita (*in carta bollata da centesimi 50*), legalizzato dall'autorità municipale, quando da questa non sia stato rilasciato;

b) Quietanza constatante il pagamento della tassa d'immatricolazione e della metà, almeno, della tassa d'iscrizione annua;

c) Certificato originale di licenza liceale; o degli altri titoli che

sono prescritti dai regolamenti speciali universitari pei corsi seguenti:

Corsi di Scienze fisiche, matematiche e naturali — o il detto certificato di licenza liceale o la licenza d'Istituto tecnico (*sezione fisico-matematica*).

Coloro che provengono dagli Istituti tecnici, ed aspirano ad una delle Lauree dei suddetti corsi, dovranno, entro il quadriennio di studi, superare un esame sulle letterature italiana, latina e greca.

Coloro che nella R. Accademia militare di Torino compirono il primo anno di studio e superarono i relativi esami possono essere ammessi al primo anno del corso di matematica; e coloro che vi compirono il secondo e vi superarono gli esami possono essere ammessi al secondo anno dello stesso corso.

Corso di chimica e farmacia — gli stessi documenti richiesti per la iscrizione, a corsi di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Coloro che provengano dagli Istituti tecnici, dovranno presentare il certificato di aver superato l'esame di *latino*, prescritto per la licenza liceale.

Corso di farmacia — il certificato di aver superato l'esame di promozione dal 2° al 3° anno del corso liceale; od il certificato di aver compiuto gli studii dei tre primi anni di corso e superati i relativi esami in un Istituto tecnico.

Coloro che provengono dagli Istituti tecnici, dovranno presentare il certificato d'aver superato l'esame di *latino*, prescritto per la licenza ginnasiale.

Corso di flebotomia o odontalgia — il certificato di avere conseguita la licenza elementare.

Corso di ostetricia per le levatrici — il certificato di nascita, dal quale risulti che la richiedente non abbia meno di 18 nè più di 36 anni; il certificato di buona condotta da rilasciarsi dalle autorità municipali; quello di sana costituzione, di vaccinazione o di sofferto vaiuolo; il consenso del marito, se la richiedente è maritata, quello del padre, o di chi ne fa le veci, se nubile minorenne, ed il certificato di aver superato l'esame di ammissione sul programma ufficiale della terza classe elementare. Tale esame è dato in ogni capo luogo di circondario nella prima quindicina di ottobre. Sono dispensate da questo esame le richiedenti fornite della patente di maestra elementare di grado inferiore.

Chi invece intende essere iscritto, per la prima volta, *uditore* deve esibire:

a) Certificato di nascita (in carta bollata da centesimi 50), legalizzato dall'autorità municipale, quando da questa non sia stato rilasciato;

b) Quietanza constatante il pagamento della tassa di immatricolazione e della metà, almeno, della tassa di iscrizione annua;

c) Certificato di moralità.

Ove l'uditore conseguisse i documenti degli studi secondari superiormente indicati, potrà essere iscritto in seguito quale studente; ma gli varranno soltanto i corsi fatti dopo ottenuti i documenti stessi.

Gli studenti ed uditori, che intendono proseguire il corso, debbono unire alla domanda la quietanza costatante il pagamento della metà, almeno, della tassa d'iscrizione. Quelli poi che provengono da altre Università, debbono corredare la domanda del *foglio di congedo* e delle quietanze delle tasse dovute.

Le donne possono essere iscritte studenti o uditrici, qualora presentino i documenti prescritti per gli studenti e per gli uditori.

Gli stranieri, per essere iscritti studenti, debbono unire alla domanda un regolare attestato comprovante di avere compiuto gli studi secondari, se desiderano di iscriversi al 1° anno di corso, ed insieme con questo attestato l'altro dei corsi seguiti in una Università estera, se vorranno iscriversi ad un anno ulteriore.

Il tempo utile per le iscrizioni al Corso complementare di scienze economico-amministrative ed alle Scuole di magistero per le Facoltà di filosofia e lettere e di scienze fisiche, matematiche e naturali sarà indicato con appositi avvisi.

Tabella indicante le tasse scolastiche.

CORSI	Num. degli anni di studio	TASSE di immatricolazione	TASSE di iscrizione annua	TASSE di esame annua	TASSE di diploma	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	
di Filosofia e Lettere	4	40 »	75 »	12 50	60 »	Le tasse indicate nelle colonne 3, 4 e 6 devono pagarsi in una *Ricevitoria Demaniale*. La tassa indicata nella colonna 5 deve pagarsi alla *Cassa universitaria*.
di Matematica (*Aspiranti Ingegneri*)	5	40 »	132 »	20 »	60 »	
di Matematica, Fisica, Chimica e Scienze naturali (*Aspiranti alle Lauree*)	4	40 »	75 »	12 50	60 »	
di Giurisprudenza	4	40 »	165 »	25 »	60 »	
di Notariato e Procuratore	2	30 »	50 »	25 »	20 »	
di Medicina e Chirurgia	6	40 »	110 »	16 67	60 »	
di Chimica e Farmacia	5	40 »	60 »	10 »	60 »	
di Farmacia	4	30 »	25 »	12 50	20 »	
di Flebotomia e Odontalgia	2	15 »	10 »	6 »	10 »	
di Ostetricia per le Levatrici	2	15 »	20 »	12 »	10 »	

Gli uditori a corsi singoli debbono pagare, oltre la tassa d'immatricolazione di lire 40, una tassa d'iscrizione, per ognuno di essi corsi, di annue lire 8, per ciascun'ora di lezione settimanale.

Il pagamento della seconda rata della *tassa d'iscrizione* deve farsi entro il mese di aprile; quello della *sopratassa d'esame* e della *tassa di diploma* non piu tardi del 5 giugno 1887.

DISPENSA DELLE TASSE.

Per esser dispensati dalle suddette tasse occorre farne al sottoscritto domanda *in carta bollata da cent. 50*, corredata dei seguenti documenti di data recente.

1. Attestato dell'agente delle tasse comprovante le imposte (*fondiaria, fabbricati, ricchezza mobile*) che si pagano da qualsiasi persona della famiglia dello studente, sia nel luogo di domicilio, che in quello di origine od in altro Comune.

2. Attestato della Giunta del Comune, nel quale la famiglia ha domicilio, contenente:

a) Il nome, l'età, il grado rispettivo di parentela di ciascuna persona, che compone la famiglia dello studente; ed essendovi sorelle dichiarare se siano nubili o maritate;

b) La professione, l'arte, l'industria, il commercio che fossero dalle persone medesime esercitati;

c) Il provento annuo approssimativo, che le stesse ricavano da questo esercizio;

d) La qualità, l'estensione, il valore approssimativo dei beni che posseggono, i capitali fruttiferi, i redditi di qualunque specie;

e) Le pensioni, gli stipendi, i posti di studio o di mantenimento in Istituti di beneficenza o di istruzione, di cui abbiamo il godimento;

f) Le passività e tasse, di cui sono gravati i beni.

3. Attestato delle sostanze dotali o stradotali in beni stabili, mobili, crediti, azioni, ecc., se lo studente è orfano di madre.

Gli attestati, di cui sopra, che non sieno compilati nella forma indicata, non hanno alcun effetto.

La dispensa è concessa, dopo riconosciute le condizioni disagiate della famiglia, a coloro i quali nell'insieme delle prove d'esame di licenza liceale o di licenza d'Istituto tecnico abbiano conseguita una media non inferiore ai 9|10 dei punti.

Alla domanda deve unirsi il *parere* del preside del Liceo o del direttore dell'Istituto, nel quale il richiedente ricevette l'istruzione. Il *parere* deve riferirsi così alla diligenza come all'ingegno ed alla buona condotta.

Possono ottenere la dispensa anche gli studenti, che negli esami obbligatori, consigliati dalla Facoltà, abbiano riportata una media non inferiore ai 9|10 e almeno 8|10 sopra ciascuna materia.

La dispensa della tassa d'iscrizione, per la quota che spetta agli insegnanti privati, non avrà effetto senza lo assentimento di questi.

Per la dispensa della tassa di diploma è necessario di aver conseguito, negli esami dell'ultimo anno di corso, una media non inferiore ai 9|10 e almeno 8|10 sopra ciascuna materia.

La domanda per la dispensa dalle tasse d'immatricolazione e di iscrizione deve essere inviata al sottoscritto contemporaneamente alla istanza per la iscrizione; quella per la dispensa dalla sopratassa di esame, non più tardi del 5 maggio 1887, e quella per la esenzione dalla tassa di diploma appena superati gli esami dell'ultimo anno.

Roma, 20 luglio 1886.

Il Rettore: E. MONACI.

Società per l'educazione dei sordo-muti in Firenze

Notificazione.

Ad attuare la benevola risoluzione con la quale il R. Ministero dell'Istruzione Pubblica fondava in questo Istituto per l'educazione dei sordo-muti due posti gratuiti, il sottoscritto apre il concorso ai medesimi per tutti coloro i quali, aspirando al conseguimento di uno dei detti due posti, dovranno avere gli appresso requisiti:

1. Età dai sei anni compiuti fino ai quindici;

2. Essere nati o domiciliati nella provincia di Firenze.

Sono perciò invitati i concorrenti ad esibire alla sede della Società, posta in via Leonardo da Vinci, 23, terreno, da oggi a tutto il 20 agosto p. v. (effettuandosi la riapertura del nuovo anno scolastico il 1° settembre prossimo venturo), le loro istanze corredate dai seguenti documenti:

1. Fede di nascita;
2. Certificato del rispettivo medico condotto, il quale attesti essere il postulante di sana costituzione;
3. Certificato di miserabilità rilasciato dal municipio al quale appartengono;
4. Certificato di vaccinazione;
5. Certificato di buona condotta;
6. Certificato o atto di notorietà comprovante essere il postulante realmente sordo-muto.

Le istanze tutte munite dei suindicati documenti saranno dal sottoscritto immediatamente inviate per organo della R. Prefettura a Sua Eccellenza il Ministro della Pubblica Istruzione, al quale spetta il conferimento dei due posti generosamente fondati dal R. Governo.

Firenze, 20 giugno 1886.

Il Presidente della Società per l'educazione dei sordo-muti
G. F. FROSALI.

3 *Il Segretario:* G. M. PAGNINI.

PROGRAMMA DI CONCORSO

A n. 4 sussidi di lire 90 mensili, per gli alunni di Filosofia e Lettere nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

Concorsi pei posti di Perfezionamento.

I concorrenti debbono dichiarare quali sono gli studi, in cui intendono perfezionarsi. Coloro che ottengono il sussidio debbono iscriversi a tre corsi a loro scelta, e prendere in essi gli esami a fin d'anno. Debbono inoltre scrivere un lavoro e sostenere su di esso una discussione.

Possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la Laurea in Lettere o Filosofia, in una Università del Regno, inviando il loro Diploma ed i Certificati dei punti riportati negli esami finali e di Laurea, come pure la tèsi di Laurea. Possono concorrere del pari coloro che abbiano la Patente per l'Insegnamento liceale o di altri titoli equipollenti, da sottoporre al giudizio del Consiglio Accademico.

Concorso pei Corsi Normali.

Al I anno di concorso possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la Licenza Liceale e che sostengano un esame sulle Letterature, Italiana, Latina e Greca. Tutte le prove saranno scritte e orali. Non potrà avere il sussidio chi non otterrà almeno otto decimi negli esami.

Al II anno possono concorrere coloro che abbiano sostenuto alla fine del I anno gli esami speciali delle materie obbligatorie per un anno, nel primo biennio, per le quali fu presa iscrizione, e che sostengano un esame orale e scritto sulle letterature italiana, latina e greca, riportando in tutte le prove non meno di otto decimi.

Al III e IV anno possono concorrere coloro che abbiano conseguita la licenza universitaria, e che sostengano un esame scritto ed orale sulle letterature italiana, latina e Greca; come anche sulla storia antica e moderna, se intendono seguire i corsi di lettere e conseguire la laurea in filologia, o sulla filosofia e storia della filosofia, pel corso e per la laurea in filosofia. È necessario riportare in tutte le prove non meno di otto decimi.

Le prove suddette saranno sostenute sopra temi espressamente assegnati.

Il sussidio dura per tutti i mesi di lezioni e per tutti gli anni di corso, quando siano superati gli esami di passaggio, riportando non meno di otto decimi di voti in ciascuna prova.

La decisione intorno ai sussidii di perfezionamento avrà luogo il 5 ottobre.

Gli esami di concorso pei posti agli studii normali incomincieranno il 26 ottobre nell'Istituto superiore di Firenze (Piazza San Marco, numero 2).

Le domande debbono inviarsi dai concorrenti alla segreteria dello Istituto, e saranno ricevute fino al 15 ottobre prossimo.

Firenze, li 1° luglio 1886.

Visto — *Il Presidente* P. Villari. *Il Segretario* T. Fiaschi.

3

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Si telegrafa da Vienna, 26 luglio, all'*Agenzia Havas* che, dopo l'intervista del principe di Bismarck e del conte Kalnoty, nei circoli bene informati la situazione è giudicata assai favorevolmente.

« Le disposizioni personali dello czar, dice il telegramma, sebbene ostili al principe di Bulgaria, non fanno prevedere un'intervento russo nelle faccende dei Balcani e una perturbazione della pace. Il linguaggio minaccioso della stampa russa non corrisponde quindi affatto ai veri intendimenti del gabinetto di Pietroburgo. »

Secondo un dispaccio da Vienna al *Times* relativo ai viaggi diplomatici, il signor Giers non abbandonerà il suolo russo finchè non sarà formato il nuovo gabinetto britannico. La intervista del ministro russo e del principe di Bismarck resta quindi dubbia, a meno che il primo non sia disposto a recarsi più tardi a Varzin.

In quanto al principe di Bismarck esso partirà l'8 di agosto da Kissingen, ma non si sa ancora se esso si recherà a Gastein presso l'imperatore o se ritornerà a Varzin.

Un telegramma da Londra ai giornali francesi smentisce la notizia che la Francia abbia manifestato al governo inglese l'intenzione di proclamare il suo protettorato sulle Nuove Ebridi. Il sig. Waddington, ambasciatore di Francia a Londra, ha dichiarato, anzi, ripetute volte, che le misure prese dalla Francia sono temporarie ed hanno unicamente lo scopo di garantire la sicurezza dei coloni.

Ciò che pare certo, secondo il telegramma in parola, si è che i due governi stiano studiando un *modus vivendi* per mantenere l'ordine in quella regione.

Scrivono da Londra all'*Indépendance* che, prima di dare le sue dimissioni, il gabinetto Gladstone ha prese *in extremis* due misure di una certa importanza.

In primo luogo il signor John Morley, segretario di Stato per l'Irlanda, ha posto in vigore a Belfast ed a Londonderry la legge che attribuisce al governo il potere di vietare il porto ed il commercio di armi nelle città irlandesi nelle quali avvengano disordini.

Dapprima questa legge, votata per un triennio, fu diretta esclusivamente contro la « coda » del partito Parnell, contro coloro cioè i quali pretendevano di favorire la causa dell'*home-rule* commettendo assassinii come quello di Phoenix-Park. Ai primi di quest'anno tuttavia, quando venne il momento di prorogare la legge, i parnellisti medesimi si offersero di appoggiarla a condizione che essa venisse applicata imparzialmente, non solo ai fanatici dell'*home-rule*, ma anche ai protestanti dell'Ulster, i quali minacciavano di prendere eventualmente le armi contro l'*home-rule*. Il signor John Morley promise di adempiere una tale condizione. Egli ha ora tenuto la sua parola.

L'altra misura adottata dal gabinetto Gladstone concerne una proposta del signor Bradlaugh per la istituzione di un ufficio governativo del lavoro « nel quale si raccoglierebbero tutti i documenti statistici e tutte le informazioni possibili sulla fluttuazione dei salarii, sulle cause degli scioperi, sulle condizioni del commercio, dell'industria, ecc. »

« Il signor Mundella, presidente del *Board of Trade*, ha posto ad esecuzione anche questo voto istituendo il detto « Ufficio governativo del lavoro », ed affidandone la direzione al signor John Burnett, segretario della Associazione degli ingegneri. »

Questi furono gli ultimi atti del gabinetto Gladstone.

Si scrive per telegrafo da Londra, 26 luglio, che, secondo voci attendibili, nella conferenza che ebbe luogo tra il marchese di Salisbury e lord Hartington, quest'ultimo ha promesso di appoggiare la politica irlandese del nuovo gabinetto, ma a patto che esso non presenti alla Camera nessun *bill* in questa questione se non dopo di essersi accordato coi liberali unionisti.

Nei circoli conservatori si spera ancora sempre che due dei capi dei liberali, il signor Goschen ed il duca d'Argyll, accetteranno un posto nella nuova Amministrazione.

Si assicura che lord Salisbury designerà il duca d'Albercorn, pari di Scozia, molto conosciuto in Irlanda, quale viceré d'Irlanda, ed il signor Smith, ex-ministro della guerra, quale segretario di Stato per l'Irlanda.

Il *Times* deplora che non si sia potuto fare l'accordo tra conservatori e liberali unionisti, mentre, dice esso, non esiste fra i due partiti nessuna divergenza di massima su nessuna questione, sia interna, sia esterna.

« Quest'accordo, aggiunge il *Times*, avrebbe assicurato la stabilità del governo. E non è colpa di lord Salisbury se l'accordo non fu ottenuto; il nobile lord avrebbe anzi offerto al marchese di Hartington la direzione del gabinetto, e si dichiarò pronto a mettersi sotto i suoi ordini. »

Il *Times* suppone che il nuovo ministero sarà, in gran parte, composto di antichi ministri conservatori.

Una nuova Associazione liberale fondata a Birmingham dal signor Chamberlain, capo dei radicali dissidenti, ha adottato un rapporto-manifesto, secondo il quale la maggior parte delle astensioni constatate nelle elezioni generali sarebbero astensioni di radicali che non vollero votare nè per i liberali moderati della gradazione Hartington, nè per i conservatori, e che non hanno presentato i loro voti perchè il signor Chamberlain non ebbe il tempo di presentar loro dei candidati radicali.

Il manifesto dice che l'atteggiamento dei liberali dissidenti ebbe un grande vantaggio, in quanto ha provato che il partito liberale, checchè si sia detto, ha a cuore l'integrità dell'impero quanto il partito conservatore.

Il manifesto aggiunge che, siccome i progetti irlandesi del signor Gladstone sono stati condannati dal paese, bisogna che l'unione del partito liberale si rifaccia sulla base di una soluzione più popolare della questione irlandese, per esempio sulla base della soluzione proposta da Chamberlain. A questo patto soltanto è possibile il ritorno dei liberali al potere.

Il manifesto conchiude dicendo che l'appoggio accordato dai radicali dissidenti al futuro gabinetto Salisbury non sarà di lunga durata.

In una riunione dell'ufficio di beneficenza di Kilrush (Irlanda) il presidente ha esortato gli irlandesi a pazientare, giacchè la realizzazione dei loro voti politici è inevitabile. Il signor John Kelly, deputato parnellista, ha dichiarato che l'Irlanda non indietreggierà dinanzi a nessun mezzo pur di ottenere soddisfazione.

Il telegrafo ha recato l'annunzio che in questi ultimi giorni fu inaugurato l'esescizio della ferrovia transcaspiana fino a Merv.

Il fatto ha una notevole importanza politica e commerciale.

In conseguenza della nuova linea, la Russia non si trova più separata che da una distanza di 150 miglia di deserto dalla città di Sarakhs, la quale, a giudizio di tutti gli strategici, domina Herat, Candahar e la strada delle Indie.

« Laonde, osserva il *Temps*, la Russia può a un dato momento gettare nell'Asia per Astrakan, Baku, il Mare Caspio, Krasnovodsk e la nuova linea, quel maggior numero di soldati che più le piaccia, invadere l'Afghanistan o la Persia e presentarsi davanti ai campi trincerati di Pendjab, mentrechè l'Inghilterra è divisa dall'India da una distanza di venti giorni, senza contare che anche in questa penisola le comunicazioni sono tutt'altro che perfette.

« L'importanza commerciale della nuova linea non la cede in nulla alla sua importanza militare.

« La ferrovia da Merv sarà prolungata fino a Tchardjuï sull'Amu-Daria, il cui corso sarà collegato al mare di Aral mediante un servizio di battelli a vapore, quindi fino a Bokara e di là a Samarcanda.

« Per modo che tutto il commercio dell'Asia centrale verrà attratto verso Astrakan, e considerevolmente agevolato. Samarcanda diventerà la grande stazione del commercio delle carovane, le quali non avranno più da percorrere che la distanza fra questa città e la China occidentale.

Il prefetto di Barcellona telegrafò al governo di Madrid che fra i socialisti si manifestavano degli indizi di agitazione, ma che tutte le precauzioni erano prese affine di impedire che nascessero disordini nella occasione del *meeting* contro la Convenzione anglo-spagnuola.

Il *meeting* cominciò alle 9 del mattino e si prolungò fino alle 2 dopo il mezzogiorno.

Numerosi discorsi furono pronunziati contro la Convenzione e tutti gli oratori rivelarono uno spirito regionale estremamente eccentuato.

Vivi attacchi furono lanciati contro la Castiglia e contro Madrid che furono rappresentate come nemiche degli interessi della Catalogna.

Il *meeting* votò una risoluzione per invitare i senatori ed i deputati catalani a dimettersi in segno di protesta contro la Convenzione.

Le autorità proibirono qualunque manifestazione sulla pubblica via al termine del *meeting*.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

TORINO, 28. — Alle ore 1 50 antimeridiane passò Sua Maestà il Re, diretto a Valdieri.

ATENE, 27. — Il conte De Moüy, nuovo ambasciatore francese presso S. M. il Re d'Italia, parte domani per Roma.

Nel ricevere le lettere di richiamo, S. M. il re Giorgio espresse al conte De Moüy la sua simpatia vivissima ed affettuosa per la Francia e per i suo rappresentante.

La stampa greca è unanime nel fare l'elogio del conte De Moüy.

TORINO, 28. — Stamane fu celebrato nella Cattedrale un ufficio funebre, per l'anniversario della morte di Re Carlo Alberto. V'intervennero le rappresentanze del Parlamento, le autorità civili e militari e numerosi cittadini.

MANDURIA, 27. — Nelle ultime 24 ore vi furono 29 casi e 5 decessi, di cui 2 dei casi precedenti.

FERRARA, 2. — Nelle ultime 24 ore vi furono:

A Ferrara, città, 2 casi e, nel forese, pure 2 casi di cholera.

A Codigoro 1 casi e 2 decessi dei casi precedenti.

A Massafiscaglia 9 casi e 6 decessi dei casi precedenti.

A Comacchio 2 casi.

A Portomaggiore, ed a Masi del Torello 2 casi sospetti.

A Lagosanto 4 casi e 3 decessi.

BRINDISI, 28. — Nelle ultime 24 ore vi furono:

A Francavilla Fontana 7 casi e 3 decessi.

A Latiano, 3 decessi dei casi precedenti.

AMSTERDAM, 27. — Malgrado qualche assembramento della mattina, la giornata passò tranquilla.

Alcune risse meno serie ebbero luogo questa sera fra gli agitatori e la polizia.

Le pattuglie bastarono a disperdere la folla. Tutto era tranquillo alle ore 10 pom.

In totale vi furono ieri, 25 morti e circa 90 feriti, fra cui 40 agenti di polizia.

ATENE, 27. — Il re partirà, posdomani, per l'Occidente. Domani, partirà il principe ereditario per la Russia.

GIBILTERRA, 27. — Il piroscafo *Iniziativa*, della Navigazione Generale Italiana, proveniente da New-York, ha proseguito oggi per Genova.

PORTO SAID, 26. — I piroscafi *Singapore* e *Palestina*, della Navigazione Generale Italiana, proseguirono, oggi, per Messina il primo e per Gedda il secondo.

BRINDISI, 28. — Il piroscafo *Mediterraneo*, della Società Generale di Navigazione Italiana, si è incagliato presso il banco di Ugento, a dieci miglia a ponente da Santa Maria di Leuca.

Venne spedito il piroscafo *Lilibeo* in suo soccorso.

MADRID, 28. — La Camera dei Deputati, nella scorsa notte, ha discusso il bilancio di Cuba.

Labra ha presentato un emendamento per autorizzare il governo a dare la libertà a ventiseimila negri di Cuba, ancora sottoposti al patronato dei loro antichi padroni.

Il governo ha accettato l'emendamento, che è stato approvato all'unanimità.

Il presidente della Camera ha felicitato i deputati della decisione presa, con cui si incorona un'opera gloriosa (Vivi applausi).

LONDRA, 28. — Secondo notizie recate al Cairo da un egiziano che lasciò Omdurman, la città di Kartum è completamente rasa, ad eccezione di alcune case europee, costruite sulle rive del Nilo.

SAN VINCENZO (CAPO VERDE), 25. — Il piroscafo *Umberto I*, della Navigazione Generale Italiana, proseguì oggi per il Brasile e la Plata.

RIO-JANEIRO, 27. — Il piroscafo *Nord-America*, già *Stirling Castle*, arrivato la notte del 25 corr., ripartì oggi all'una pom. per Palmas e Genova.

COSTANTINOPOLI, 28. — La Porta autorizzò, sempre in via eccezionale, il passaggio per il Bosforo ad altre tre torpediniere russe.

La notizia di disordini in Armenia non è confermata.

CAIRO, 28. — È sorto un conflitto fra i commissari della Cassa del Debito e il Ministro delle finanze, in seguito al rifiuto del Ministro di comunicare ai commissari, conformemente alla Convenzione di Londra, i documenti giustificativi riguardanti le spese prelevate sui fondi disponibili del prestito garantito.

SAINT JOHNS (TERRANOVA), 28. — Secondo le ultime notizie dal Labrador, oltre 3500 persone sono morte di freddo e di fame e circa altre 12000 sono bloccate dalla neve e dal ghiacchio e si trovano in pericolo di perire.

Molti orsi del Polo artico, spinti dal freddo verso il Sud, devastano il paese.

Gli indiani mangiano i loro compagni morti.

Il freddo è cagionato dai ghiacci artici ammassati lungo le coste.

SEOUL (COREA), 27. — È in rada da parecchi giorni il R. avviso *Rapido*.

Il comandante ha scambiato col Ministro degli affari esteri le ratifiche del trattato tra l'Italia e la Corea.

NOTIZIE VARIE

Roma. — La Presidenza del Comitato Nazionale di soccorso ai cholerosi comunica:

Offerte pervenute:

S. M. il Re	L. 100,000
Comune di Roma	» 40,000
Duca don Leopoldo Torlonia	» 1,000
	L. 141,000

Il circolo della S. Famiglia ha offerto quattro posti nel suo ricovero per altrettanti orfani del cholera.

Soccorsi spediti d'urgenza:

Al prefetto di Bari pel comune di Palo del Colle ed altri comuni infetti	L. 1,000
Al prefetto di Ferrara per i comuni di Codigoro, Massafiscoglia ed altri comuni infetti	» 1,000
Al prefetto di Padova per il comune di Camposampiero ed altri	» 1,000
Al prefetto di Verona per il comune di Cologna Veneta ed altri	» 1,000
Al prefetto di Venezia per il comune di Cavanzere ed altri	» 1,000
	L. 5,000

Le sottoscrizioni pubbliche saranno per ora ricevute alla Cassa comunale in Campidoglio, e presso i singoli uffici regionali, in via dei Crociferi, via Venezia, via Banco S. Spirito e via Lungaretta, che ne rilasceranno ricevuta.

La luce solare in fondo al Mediterraneo. — Sono interessanti gli esperimenti testè fatti dai signori H. Fol ed E. Sarasin di Ginevra, nello intento di stabilire con esattezza fino a quale profondità penetri, nelle diverse ore del giorno, la luce solare nelle acque del Mediterraneo.

Per eseguire tali esperienze i signori Fol e Sarasin immersero in ore e profondità differenti alcune placche sensibilizzate al bromuro d'argento, ricoperte da uno strato di vernice per garantirle dalla azione dell'acqua.

Le immersioni eseguite fra l'una e un quarto e l'una e mezzo pomeridiane, con cielo serenissimo, diedero i seguenti risultati:

A 390 metri di profondità debolissima impressione sulla lastra; a 350 sempre debole, a 310 forte; a 270 fortissima; a 230 metri la placca si annerì completamente.

La impressione delle placche immerse tra le 8 e le 8 1/2 antimeridiane non cominciò che a 290 metri.

Da queste esperienze si può ritenere che il limite della penetrazione della luce nel Mediterraneo è a circa 400 metri di profondità, e che gli strati posti a 300 metri sono illuminati ogni giorno per tutto il tempo che il sole passa sull'orizzonte. A 350 metri la luce penetra almeno durante 8 ore.

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 28 luglio 1886.

Depressione Scandinavia (749).
Alte pressioni nell'ovest d'Europa, centro golfo Guascogna (769).
Depressione alta Italia spostatasi Ungheria (755).
Italia barometro versante Adriatico 758, Sardegna 763. Grecia 755.
Ieri temporali e pioggie Italia superiore, abbondanti estremo nord.
Venti forti meridionali media Italia.
Stamane in gran parte sereno, con venti intorno a maestro.
Termometro abbassato.

Probabilità:

Venti del quarto quadrante con cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 28 luglio.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	29,6	10,8
Domodossola	1/4 coperto	—	23,4	12,2
Milano	sereno	—	30,6	15,6
Verona	sereno	—	30,9	21,0
Venezia	1/2 coperto	calmo	30,0	18,7
Torino	sereno	—	27,4	15,4
Alessandria	sereno	—	29,8	14,8
Parma	sereno	—	32,1	16,8
Modena	sereno	—	34,0	18,6
Genova	sereno	calmo	27,5	19,4
Forlì	1/4 coperto	—	35,0	20,6
Pesaro	—	—	—	—
Firenze	3/4 coperto	—	31,5	19,3
Porto Maurizio	sereno	mosso	27,6	18,2
Urbino	1/2 coperto	—	33,2	19,2
Ancona	1/4 coperto	calmo	33,0	24,5
Livorno	sereno	agitato	28,6	21,0
Perugia	sereno	—	31,7	17,2
Camerino	sereno	—	31,2	16,5
Portoferraio	sereno	legg. mosso	27,2	21,3
Chieti	1/4 coperto	—	33,6	18 2
Aquila	—	—	—	—
Roma	1/4 coperto	—	32,9	21,1
Agnone	1/4 coperto	—	29,9	17,0
Foggia	3/4 coperto	—	39,6	23,4
Bari	sereno	calmo	35,7	22,3
Napoli	1/2 coperto	calmo	30,0	23,0
Portotorres	1/4 coperto	agitato	—	—
Potenza	sereno	—	29,9	17,8
Lecce	sereno	—	35,1	21,2
Cosenza	sereno	—	33,4	22,8
Cagliari	1/4 coperto	calmo	35,0	20,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	3/4 coperto	molto agitato	30,9	24,5
Palermo	sereno	legg. mosso	35,6	18,4
Cozzo Spadaro	sereno	calmo	32,1	25,8
Caltanissetta	sereno	—	32,0	20,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	29,3	22,0
Siracusa	sereno	calmo	31,6	24,7

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

28 luglio 1886.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	758,9	759,1	759,1	760,5
Termometro	25,0	30,0	28,7	23,8
Umidità relativa	37	27	34	54
Umidità assoluta	8,63	8,65	10,04	11,81
Vento	calma	SSW	W	WNW
Velocità in Km.	0,0	5,0	25,0	2.5
Cielo	cirro cumuli	sereno	sereno	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 30,3 - Min. C. = 24,24 — R. = 21,1 R. = 16,83.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 28 luglio 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	99 85	99 85	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1886	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	68 75
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	100 00
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	100 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	100 40
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1886	—	—	»	»	99 80
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° aprile 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda e terza Emissione	id.	—	—	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	496 »	496 »	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	496 »	496 »	501 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1886	500	500	»	»	732 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	568 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° aprile 1886	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	75 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2272 »
Dette Banca Romana	1° luglio 1886	1000	1000	»	»	1130 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	936 »
Dette Banca Tiberina	id.	250	200	»	»	680 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	283 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1886	500	400	»	»	965 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° gennaio 1886	500	500	»	»	505 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	id.	500	500	»	»	1750 »
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id.	500	266	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate	1° luglio 1886	500	500	»	»	1942 »
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	200	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° luglio 1886	500	250	»	»	591 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	420 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° ottobre 1885	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	260 »
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1886	250	250	»	»	420 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	id.	250	125	»	»	280 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1886	500	500	»	»	520 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1886	500	500	»	»	332 »
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1886	500	500	»	»	331 »
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	546 »
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	1° aprile 1886	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	—	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 32 ½
	Parigi	chèques	»	»	»
2 ½ 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 09
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi } 29 luglio
Prezzi di Compensazione } 29 luglio
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 4 ½ 0/0 — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MENZOCCHI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 1ª grida 99 77 ½, 99 80 fine corrente.
Azioni Banca Generale 649 ½, 650, 650 ½, 651 fine corr.
Azioni Banca Industriale e Commerc. 735, 743 fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1013, 1014, 1015 fine corr.
Az. Soc. Anonª. Tramway Omnibus 471, 473 fine corr. — 470 fine pross.
Azioni Società Fondiaria Italiana 344 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 27 luglio 1886:

Consolidato 5 0[0 lire 99 76.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso lire 97 59.
Consolidato 3 0[0 nominale lire 68 18.
Consolidato 3 0[0 senza cedola id. lire 66 89.

V. TROCCHI, *Presidente*.

DIREZIONE TERRITORIALE N. 20.
di Commissariato Militare del I° Corpo d'Armata (Torino)

Avviso d'Asta

per la provvista periodica del frumento occorrente per l'ordinario servizio del pane nei panifici militari di Torino e Novara.

Si notifica che nel giorno 7 agosto 1886, alle ore due pomeridiane, si procederà in Torino presso questa Direzione, via S. Francesco da Paola, n. 7, piano primo, avanti il signor direttore, a pubblico incanto, unico e definitivo, a partiti segreti, per l'appalto delle seguenti provviste

N. d'ordine delle provviste	Indicazione del Magazzino d'introduzione del frumento	Quantità	Numero dei lotti	Quantità per cadun lotto Quintali	Rate di consegna	Somma per cauzione d'ogni lotto
1	Torino . . Quint.	12,000	120	100	5	L. 200
2	Novara . . . »	2,000	20	100	5	» 200

Termine utile per le consegne. — La prima rata dovrà essere consegnata nel termine di giorni quindici dal giorno successivo a quello in cui il deliberatario ha ricevuto l'avviso dell'approvazione del contratto; la seconda nel termine di altri giorni dieci, coll'intervallo però di altrettanti dopo l'ultimo del tempo utile tra la prima e la seconda; e così di seguito le rimanenti rate sino a compimento della provvista.

Il frumento dovrà essere nazionale, del raccolto 1886, del peso non minore di chilogrammi 76 per ogni ettolitro, e corrispondente per essenza, pulitezza e bontà al campione stabilito a base d'asta, il quale è visibile presso questa Direzione.

I capitoli generali e parziali d'oneri sono visibili presso questa Direzione o presso tutte le altre Direzioni, le Sezioni staccate e gli Uffici locali di Commissariato militare del Regno.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, ma però dovranno presentare distinte offerte per caduno dei magazzini in cui deve essere introdotto il frumento, ed il deliberamento seguirà in questo unico o definitivo incanto, giusta gli art. 87 (comma A) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, a favore di colui che avrà nel proprio partito segreto offerto un prezzo, per quintale, inferiore od almeno pari a quello stabilito dal Ministero della Guerra nelle schede segrete, le quali verranno aperte dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, firmate e suggellate a ceralacca; diversamente saranno respinte.

Per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno gli accorrenti rimettere alla Direzione di Commissariato militare suddetta, e prima dell'apertura dell'asta, la ricevuta comprovante il deposito fatto nelle tesorerie provinciali di Torino, di Novara, o in quelle delle città dove hanno sede le direzioni, le sezioni o gli uffici locali di Commissariato militare, di un valore corrispondente alla somma indicata nel sovradescritto specchio, a seconda del numero dei lotti per cui intendono concorrere, avvertendo che ove trattisi di depositi fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Saranno respinte le offerte condizionate. — Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Si avverte che in questo incanto si procederà al deliberamento, anche quando si presentasse, per ogni provvista, un solo offerente.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare offerte suggellate a tutte le direzioni, sezioni od uffici di Commissariato militare del Regno, avvertendo però che non sarà tenuto conto di quelle che non giungessero a questa Direzione prima della dichiarata apertura dell'asta, e non fossero accompagnate dalla ricevuta originale od in copia del deposito prescritto a cauzione.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate nel modo suindicato al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti, che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare, dovranno altresì designare una località sede di un'autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Il pagamento verrà effettuato per intero, o per ciascuna rata completa, come è indicato nel 4° comma dell'art. 53 del regolamento succitato.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Le spese tutte degli incanti e del contratto, cioè di carta bollata, di copia, di diritti di segreteria, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta, d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio periodico della R. Prefettura di Torino, di posta, ed altro relativo, sono a carico dei deliberatari, come pure sono a loro carico le spese per la tassa di registro, giusta le vigenti leggi.

Torino, addì 26 luglio 1886.

Per la Direzione
519 Il Capitano Commissario: E. GAZZERA.

OSPIZIO LERCARO IN OVADA

Nel giorno 14 p. v. agosto, ad ore 12 meridiane, in Genova, nel palazzo Saprani, via Polleri, n. 3, si procederà per mezzo di pubblico incanto alla vendita degli stabili seguenti, pervenuti all'Ospizio suddetto dalla marchesa Franzoni.

1° lotto — Appartamento col numero interno 11, nel caseggiato via Palestro, n. 14, composto di due sale, sette camere, amezzati, terrazzi, cantina, cisterna d'acqua ecc. — Prezzo d'incanto lire 24,000 — Deposito lire 2400.

2° lotto — Appartamento col numero interno 12, come il precedente che occupa però meno superficie — Prezzo d'incanto lire 20,600 — Deposito lire 2000.

3° lotto — Casa di villeggiatura sulle vicinanze di Ronco-Scrivia, distinta dal n. 19, con rimessa, acqua, terreno, e mobilio entrostante — Prezzo d'incanto lire 19,300 — Deposito lire 1900.

4° lotto — Piccola casa di villeggiatura vicino a quella anzidetta, con acqua e terreno — Prezzo d'incanto lire 4000 — Deposito lire 400.

5° lotto — I lotti 3° e 4° riuniti per deliberarli alla migliore offerta.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno col mezzodì del giorno 4 p. v. settembre, e l'offerta relativa dovrà presentarsi in Genova al not. Domenico Scaniglia, piazza Cinque Lampade, Palazzo Lagorio.

Condizioni d'acquisto, d'incanto e di pagamento, perizia giurata dell'ingegnere E. Mongiardini, visibili presso l'ufficio dell'Ospizio Lercaro in Ovada, e presso il notaio anzidetto.

Per visitare gli stabili rivolgersi ai signori attuali affittavoli.

Ovada, 26 luglio 1886.

Il Presidente: G. PESCI ing.
521 Il Segretario: G. PALLAVICINI.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si fa noto che nel giorno 24 settembre 1886, all'udienza del Tribunale civile di Roma, sarà posto all'incanto e deliberato al maggior offerente il seguente immobile pignorato ad istanza di Galeani Ersilia in Altieri in danno di Giansanti Domenico ed Alessandro, debitori espropriandi, e di Piccirilli Luigi, terzo possessore.

Fienile in Roma nel rione X Campitelli, via dei Cerchi ai nn. 47, 48 e 49, composto di piano terreno e superiore, gravato dell'annuo canone di lire 472 verso Cassetta Francesco.

L'incanto si aprirà sul prezzo stabilito dalla perizia giudiziale ribassato di due decimi, e cioè su lire 23,192.

514 Avv. A. CARANCINI, proc.

AVVISO.

Si deduce a pubblica notizia e per ogni effetto di ragione e di legge che con pubblico istromento, rogato oggi stesso per il notaro D.r Paolo Bertarelli, si è risoluta di comune accordo per deliberazione dei soci la Società costituitasi in Roma fin dal 1884 con istrumento del 26 aprile detto anno, rogato dal notaio D.r Alessandro Bacchetti, sotto la ragione o *Ditta* ANTONIO VENTURA e GAETANO TOMBARI.

Roma, 8 luglio 1886.

Avv. A. MERCANTI procuratore.

Presentato addì 20 luglio 1886, ed inscritto al n. 210 del registro d'ordine, al n. 155 del registro trascrizioni, volume 2°, elenco 155.

Roma, li 22 luglio 1886.

Il canc. del Trib. di Comm.
499 L. CENNI.

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI DOMANDA
per svincolo di cauzione notarile.

Il sottoscritto procuratore della signora Laura Zoccoli, di Modena, con ricorso 11 luglio 1886 ha domandato al Tribunale civile di Modena lo svincolo della cauzione dalla stessa signora Laura Zoccoli prestata mediante rogito Pellegrini, 10 dicembre 1874, pel retto esercizio della professione del notaro Zoccoli dott. Geminiano fu Francesco decesso nel 15 aprile 1882, già residente in Modena ed inscritto presso quell'Archivio, cauzione consistente in pegno convenzionale sopra credito attivo Laura Zoccoli e passivo Riva Giovanni scatente da rogito Pini dott. Andrea, 3 settembre 1873.

Modena, 11 luglio 1886.

Avv. LEONELLO CASTELBOLOGNESI
510 procuratore.

R. PRETURA
di Campagnano di Roma.

Il cancelliere sottoscritto, a mente dell'art. 955 Codice civile, annunzia che con atto della suddetta Pretura del 17 luglio, Cicilia Cappelli fu Vincenza vedova di Bruschi Giovanni, domiciliata in Campagnano, tanto in nome proprio, che nella qualifica di madre gerente la patria potestà sui minori Giuseppe, Teresa, Genovieffa, Vincenzo, Alfredo, Annunziata e Luciano, figli ed eredi del suddetto Giovanni Bruschi, accettava l'eredità col beneficio della legge e dell'inventario lasciata dal suddetto Bruschi, morto in Campagnano il 1° luglio 1886.

Dalla cancelleria della Pretura, Campagnano, li 24 luglio 1886.

481 PETROCCHI canc.

Esattoria Consorziale di San Vito Romano

Avviso per vendita coatta d'immobili.

Il sottoscritto esattore fa pubblicamente noto che a ore 9 ant. del giorno 20 agosto 1886, nel locale della R. Pretura di S. Vito Romano, si procederà alla vendita a pubblico incanto degli immobili qui appresso descritti, posti tutti nel territorio di S. Vito stesso, ed appartenenti ai debitori sottoindicati:

1. Bosco ceduo, voc. Accianesi, a confine con Bagazzoli Antonio, Tortori Maria, Bruschini Vincenzo e fosso, di proprietà di Battistoni Giuseppe fu Alessandro, est. a. 6 20, sezione unica, part. 508, valore censuario lire 4 40, pel prezzo di lire 27 37.

2. Castagneto domestico, vocabolo Montecasali, a confine con Gentilezza Domenico, Sallusti Sisto, Bruschini Giuseppe e confine di territorio, di proprietà di Gentilezza Pietro fu Francesco, est. a. 2 30, sez. unica, part. 3600, valore censuario lire 1 47, pel prezzo di lire 9 15.

3. Terreno seminativo, olivato, vocabolo Valle, a confine con Gentili Vito, De Paolis Vincenzo, Di Rosa Nicola e strada, est. a. 0 78, sezione unica, part. 1594 — Più bosco, voc. Vignole, a confine con Testa Giov., Sallusti Pietro, Santalucia Pietro e strada, di proprietà di Gentili Giovanni fu Giovanni Battista, est. a. 0 76, sez. unica, part. 3432, valore cons. lire 9 09, pel prezzo complessivo di lire 56 54.

4. Terreno seminativo, vocabolo Cannetta, a confine con Gentili Angela Rosa, Di Rosa Maria, Gentili Anna, Panci Giuseppe e strada, di proprietà di Gentili Tommaso fu Giov. Pietro, est. a. 1 15, sez. unica, part. 3172, valore cens. lire 1 07, pel prezzo di lire 6 66.

5. Pascolo, voc. Colbinano, a confine con Gentilezza Maddalena, Sallusti Giuseppe e Loreti Maria, di proprietà di Ronci Giovanni fu Alessandro, est. a. 1 50, sez. unica, part. 551, valore censuario lire 2 19, pel prezzo di lire 13 63.

6. Cantina, piano terreno di un vano, sita in S. Vito Romano, via della Rocchetta, n. 36, a confine con Trinchieri Lorenzo, Gentili Giuseppe e Gentili Angela Rosa, est. a. 0 04, sez. unica, part. 3683, valore cens. lire 0 33, pel prezzo di lire 3 22, di proprietà di Rossi Vito fu Antonio.

7. Castagneto domestico, voc. Piancenerello, a confine con la Confraternita del SS. Rosario, Pelliccioni Giulio e Gialdon Gio. Battista, di proprietà di Rossi Angelo fu Francesco, est. a. 0 92, sez. unica, part. 2653, valore censuario lire 2 50, pel prezzo di lire 15 05.

8. Bosco ceduo, vocabolo Vignole, a confine con Cianfriglia Angelo, Cianfriglia Filippo, Mastrantonio Giovanni e Denni Angelo, di proprietà di Santalucia Pietro fu Francesco, est. a. 3 06, sez. unica, part. 2128, valore censuario lire 2 88, pel prezzo di lire 17 92.

Occorrendo eventualmente un secondo o terzo incanto, il primo di questi avrà luogo il 25 agosto 1886 ed il secondo nel giorno 30 agosto 1886 nel luogo ed ore suindicati.

San Vito Romano, 17 luglio 1886.

L'Esattore: E. CORVI.

Esattoria Consorziale di San Vito Romano

Avviso per vendita coatta d'immobili.

Il sottoscritto esattore fa pubblicamente noto che alle ore 9 ant. del giorno 1° settembre 1886, nel locale della R. Pretura di San Vito Romano, si procederà alla vendita a pubblico incanto degli immobili qui appresso descritti, posti tutti nel territorio di San Vito Romano, ed appartenenti ai debitori sottodescritti:

1. Stalla pianterreno di un vano sita in S. Vito Romano, via Tinozza, numero 10, a confine con Orlandi Annamaria, Di Rosa e Nicola e Cianfriglia Luigi, di proprietà di Beccari Paolo fu Giovanni, sez. unica, part. 1013, valore censuario lire 3 75, pel prezzo lire 36 60.

2. Terreno semin. vitato, voc. Casali, a confine con Sallusti Biagio a due lati, Troiani Angelant. e Zazza Mariano, di proprietà di Cretazzi Giuseppe fu Michele, est. a. 4 75, sez. unica, part. 868, valore censuario lire 22 51, pel prezzo lire 139 80.

3. Terreno seminativo vitato, voc. Torricella, a confine con Paolucci Lorenzo, Baccelli dott. Guido e strada; di proprietà di Cenci Francesco fu Andrea, est. a. 0 09, sez. unica, part. 3385, valore cens. lire 0 30, pel prezzo di lire 1 80.

4. Castagneto domestico, vocabolo Obaco, a confine con Terenzi Raffaele, Cinti Pietro Paolo e Rossi Alessandro, est. a. 2 80, sez. unica, part. 3616, valore cens. lire 3 56, pel prezzo lire 22 80.

5. Terreno seminativo vitato, voc. Caldarolo, a confine con Quaresima Tommaso, Quaresima Pietro, Cinti Cecilia e stradello, di proprietà di Milani Angelo fu Gregorio, est. are 1 96, sez. unica, part. 1350, val. cens. lire 7 41, pel prezzo di lire 46 20.

6. Pascolo voc. Poscianelli, a confine con Panzironi Domenico, Colagrossi Pasquale, Panzironi Maddalena, stradello e fosso, di proprietà di Mobili Francesco fu Giuseppe, est. are 0 31, sez. unica, part. 3453, valore censuario lire 0 15, pel prezzo di lire 1 20.

7. Pascolo olivato voc. Casello, a confine con Terenzi Raffaele, Martinelli Francesco, Rossi Alessandro, di proprietà di Quaresima Angela e sorelle fu Domenico, est. are 0 28, sez. unica, part. 698, valore censuario lire 1 41, pel prezzo di lire 9 60.

8. Castagneto domestico voc. Pastine, a confine con l'Arcipretura di San Biagio, Testa Carlo a due lati e fosso, di proprietà di Ronci Maria fu Sisto, vedova De Paolis, est. are 2 10, sezione unica, part. 3123, valore censuario lire 4 35, pel prezzo di lire 27.

9. Pascolo voc. Vignole, a confine con Ranci Luigi, Cianfriglia Lucia, Beneficio Trinchieri e confine di Territorio, di proprietà di Ronco Margherita fu Orazio in Cenci, est. a. 12 80, sezione unica, part. 2033, valore cens. lire 1 54, pel prezzo lire 9 60.

10. Terreno sem. vitato, voc. Cosale, a confine con Marta Agostino, Mariani David, Gentili Tommaso e fosso, est. a. 9 45. sez. unica, part. 1379, valore cens. lire 20 13, pel prezzo di lire 120.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, il primo di questi avrà luogo li 6 settembre ed il secondo l'11 settembre 1886 nel luogo ed ore suindicati.

San Vito Romano, 22 luglio 1886.

515 L'Esattore: E. CORVI.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

AVVISO D'ASTA

Sia noto a chi di ragione che d'incarico del Ministero della Istruzione Pubblica, alle ore 11 ant. del giorno 17 agosto prossimo venturo, presso la Prefettura di Roma ed alla presenza dell'illustrissimo signor prefetto o di chi per esso, si procederà a pubblici incanti per l'appalto della costruzione del nuovo Istituto di botanica della Regia Università di Roma, nell'orto di Panisperna sulla nuova via Milano, della spesa prevista in lire 222,670.

L'asta avrà luogo col metodo della estinzione di candela vergine, a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e l'aggiudicazione sarà vincolata alla osservanza del capitolato generale e speciale, nonchè della stima e dei disegni dello opere d'arte che saranno visibili presso la detta Prefettura (Sezione contratti) nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti alla gara dovranno esibire al funzionario che presiederà l'asta:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti.

b) L'attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi ed assicuri che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità od invece sua i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

Dovranno inoltre presentare un certificato comprovante il deposito di lire 8000 in una Tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di cauzione provvisoria.

Il deliberatario definitivo dovrà poi prestare una cauzione di lire 30,000 ed inoltre presentare un idoneo supplente o fideiussore, a norma dell'art. 8 del succitato capitolato generale. Il provvisorio deliberamento sarà soggetto alle offerte di miglioria in grado almeno di ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

Si dichiara che il pagamento del prezzo dei lavori suddetti sarà fatto dal Municipio di Roma in virtù della Convenzione 31 marzo 1886 stipulata fra il Municipio stesso ed il Ministero della Pubblica Istruzione, e mercè lo stanziamento della relativa somma nei bilanci comunali del 1887 e del 1888.

Roma, 27 luglio 1886.

Il Segretario delegato ai contratti
ROSSI A. LUIGI.

528

SOCIETÀ ANONIMA NAPOLITANA PER I LAVORI IN CEMENTO

Sede e Opificio nel Reale Albergo dei Poveri

Capitale Sociale lire 100,000 — Capitale versato lire 60,000.

I signori azionisti sono convocati in adunanza generale straordinaria per il giorno di lunedì 16 prossimo agosto alla Sede della Società sita nell'Opificio alle ore 11 antimeridiane.

Ordine del giorno:

1. Lite col signor E. Peverati di Brescia.
2. Convalida della nomina del socio ing. cav. Gaetano Bruno a membro del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina di un Sindaco supplente.

Napoli, 24 luglio 1886.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
A. CHIOCCHI.
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione
D. BRUNO.

503

AVVISO PER GABELLAZIONE DI TERRE

Dalla Fidecommisseria del Principe di Palagonia si dànno in gabella ad **asta pubblica, che avrà luogo nel giorno** sedici agosto prossimo, alle ore 10 **antimeridiane, nel palazzo dell'Amministrazione locale** in Palagonia, provin**cia di Catania, le terre libere** di quello Stato, divise in trentun lotti, per la **durata da settembre 1886 ad agosto 1892.**

La denominazione e l'estensione di ciascun lotto, nonchè l'estaglio annuale **ed il deposito che ogni obblatore è obbligato** eseguire prima della licitazione, **risultano dal seguente specchietto:**

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Estensione		Estaglio annuale		Deposito	
		Ett.	Cent.	L.	C.	L.	C.
1	Poggio Rotondo	135	2068	5000	»	1000	»
2	Vanchella	81	0276	2335	»	500	»
3	Coda di Volpe	39	6564	1800	»	400	»
4	Ingotterra	128	1866	8000	»	1500	»
5	Scarmozzoni e Bovaria	29	1528	1700	»	400	»
6	Lagani	43	8364	2700	»	550	»
7	Lago e Zappelli	43	2458	2458	»	750	»
8	Canneto e Coste Cutrone	147	4789	8750	»	1500	»
9	Coste Felice	21	8110	900	»	250	»
10	Santa Maria	71	0074	3600	»	700	»
11	Coste Varcoco	24	9192	1111	»	300	»
12	Curcia	21	0082	1000	»	250	»
13	Piano Varcoco	53	5897	3187	50	650	»
14	Grassurelli	24	1689	1000	»	250	»
15	Margia	72	2925	4700	»	900	»
16	Poggiarelli	42	6574	1228	44	300	»
17	Tre Fauci	48	1235	1610	08	350	»
18	Raffo	27	0628	905	42	250	»
19	Grattalora	58	8415	1687	41	450	»
20	Sparagogna	45	8728	1305	29	350	»
21	Morgi	55	4118	4800	»	900	»
22	Collura	102	4635	5094	50	1100	»
23	Margitelli	65	4866	2677	89	500	»
24	Cutugno e Costalonga	67	0406	2101	25	500	»
25	Tenuta Grande	166	3425	8266	97	1500	»
26	Piano di Pozzo	93	5676	3478	19	650	»
27	Fornelli	59	5917	3987	34	750	»
28	Costa di Ponte	55	4117	2000	91	450	»
29	Albanello e Margio di Margia	45	0153	1951	52	400	»
30	Covoni	25	7230	573	75	150	»
31	Cordone e Campanaro	108	0369	1500	»	350	»

Il termine per l'aumento in grado di ventesimo spira quindici giorni dopo **il deliberamento.**

Tutte le altre condizioni sono trascritte nel relativo capitolato ostensibile **in Palermo** presso la fidecommisseria suddetta, via Quattro Aprile, ed in Pa**lagonia, presso l'Amministrazione locale.**

Palermo, 10 luglio 1886.

Il Fidecomm.° ed i Cons.
Parr. AGOSTINO SCACCO — AVV. ANTONINO MORNILLO.
Il Segretario: GIUSEPPE GILIBERTO.

500

CITTÀ DI BORDIGHERA

Avviso d'incanto definitivo.

Essendo stata presentata in tempo utile l'offerta del ventesimo in diminu**zione della** somma di lire 69,720, per la quale, con atto delli 12 corrente **mese, veniva** provvisoriamente aggiudicato l'appalto dei lavori occorrenti **per la costruzione della via dei** Colli, si rende noto che alle ore dieci anti**meridiane del giorno** sedici agosto prossimo venturo, in questa casa comu**nale, nanti il** signor sindaco, o chi per esso, si terrà un nuovo incanto, col **metodo** delle candele, per l'appalto sovradetto, e si procederà al delibora**mento** definitivo quand'anche siavi un solo offerente.

L'asta si aprirà su lire sessantaseimila duecentotrentaquattro, a cui fu ri**dotto** il prezzo di prima aggiudicazione colla suddetta offerta del vente**simo.**

Per l'ammissione all'asta devesi presentare il certificato d'idoneità e de**positare** lire tremilaseicento in valuta legale, giusta i precedenti avvisi.

I lavori anzidetti dovranno essere ultimati nel periodo di un anno dalla **consegna.**

Il capitolato d'appalto e relativi piani sono visibili in questa segreteria co**munale durante le** ore d'ufficio.

Bordighera, 28 luglio 1886.

Il Segretario comunale: PIETRO MURAGLIA.

517

N. 139.

Ministero dei Lavori Pubblici

Regio Ispettorato Generale delle Strade Ferrate

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane dell'11 agosto p. v., in una delle **sale di questo** Ministero, dinanzi al R. ispettore generale delle strade ferrate, **si addiverrà** col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per **cento, allo** incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla esecuzione dei lavori di armamento del tronco Carrito-Cocullo della **ferrovia** Roma-Sulmona, per la presunta somma, soggetta **a ribasso d'asta,** di lire 35,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare nel soprassegnato ufficio le loro offerte, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato **superato o raggiunto** il limite minimo di ribasso stabilito dalla **scheda ministeriale.**

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato **generale, per** gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello **speciale in data** 14 aprile 1886, visibili assieme alle altre carte del progetto presso l'Ufficio Contratti di questo Ministero.

I lavori dovranno essere compiuti entro mesi cinque dalla data **del verbale** di consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare **il certificato** di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito **richiesto** per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate **offerte con depositi** in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, **ed assicuri che il concorrente,** o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua **responsabilità ed in** sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie **per l'eseguimento e** la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 1,700 e quella **definitiva in** lire 4,000, ambedue in numerario od in cartelle al portatore **del Debito** Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello **dell'aggiudicazione,** stipulare il relativo contratto.

Pel presente appalto non saranno pubblicati i soliti avvisi **di deliberamento;** e però si fa noto che il termine utile per presentare nel **suddesignato** ufficio offerte di ribasso sul prezzo deliberato, **non inferiori al ventesimo,** scadrà col mezzogiorno del 16 agosto p. v.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro **sono a carico dell'appaltatore.**

Roma, 27 luglio 1886.

Il Caposezione: **M. FRIGERI.**

505

Società Anonima di Esportazione Agricola Cirio

SEDE IN TORINO

Capitale L. 5,000,000 — Versato L. 3,000,000

Il Consiglio d'amministrazione, in seduta delli 13 corrente, **ha deliberato il** versamento dei rimanenti cinque decimi entro il **corrente anno.**

In esecuzione di tale deliberazione, si invitano i signori **azionisti a fare** detti versamenti alle seguenti epoche:

VI dal 25 al 30 agosto.
VII dal 25 al 30 settembre.
VIII dal 25 al 30 ottobre.
IX dal 25 al 30 novembre.
X dal 25 al 30 dicembre.

I versamenti si possono effettuare, oltrechè presso la sede **della Società,** presso i seguenti Istituti a tal uopo delegati:

Banca Subalpina e di Milano — Milano e Torino.
Banca di Torino.
Banca Generale — Roma.
Società di Credito Meridionale — Napoli.

Torino, 24 luglio 1886.

Pel Consiglio d'amministrazione
Il Segretario: AVV. LUIGI BERNARDI.

516